IT

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: STD Tekstil Limited Sirketi (Istanbul, Turchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «MOTORTOWN» — Domanda di registrazione n. 10 351 931

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2014 nel procedimento R 1960/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui, nel respingere il ricorso del richiedente, conferma la decisione della divisione di opposizione di accogliere parzialmente l'opposizione B 1 951 774 e di respingere parte del marchio comunitario figurativo n. 10 351 931 «MOTORTOWN»; e
- condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongano al presente ricorso.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Hassan/Consiglio

(Causa T-790/14)

(2015/C 034/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Pettiti, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
 - la decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato di detta decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- dichiarare che gli effetti degli atti annullati saranno definitivi;

- risarcire, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall'adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
 - riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Consiglio dell'Unione europea per il danno materiale patito e futuro e per il danno morale;
 - assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 250 000, a decorrere dal 1º settembre 2011, al fine di risarcire il danno materiale subito;
 - assegnare al sig. Hassan la somma simbolica di un (1) euro per il danno morale subito;
 - e condannare il Consiglio dell'Unione europea a risarcire il danno materiale futuro;
- in ogni caso, condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende, poiché il Consiglio ha iscritto nuovamente il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive sulla base di motivi non sufficientemente comprovati.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione d'innocenza del ricorrente.
- Quarto motivo, vertente sul risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa delle misure illegittime adottate dal Consiglio nei suoi confronti.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Bensarsa/Commissione e GEPD

(Causa T-791/14)

(2015/C 034/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Faouzi Bensarsa (Abu Dhabi, Emirati arabi uniti) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 25 febbraio 2014 adottata dalla Direzione Sicurezza;
- annullare la decisione del 24 ottobre 2014 implicitamente adottata dal GEPD;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1. Primo motivo, vertente su un'insufficienza di motivazione della decisione della Commissione del 25 febbraio 2014.
- 2. Secondo motivo, vertente su una mancanza di motivazione della decisione del GEPD, dato che essa è implicita e che la sua motivazione non può essere dedotta né dal suo contesto né dalla decisione del 25 febbraio 2014.